



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere intestataria di n. 5 buoni fruttiferi della serie "Q/P" emessi tra il luglio 1986 e il maggio 1987; secondo quanto espone, l'intermediario resistente ha riconosciuto una somma inferiore a quella dovuta, con una differenza ancora da liquidare di € 17.584,55 "al lordo delle imposte"; i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che la ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per n. 5 buoni fruttiferi emessi, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio, in quanto liquidati secondo i tassi di interesse indicati nel timbro e non secondo quelli riportati sui titoli; il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986) ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come



indicato nel timbro; i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; non vi è lesione dell'affidamento del ricorrente in quanto *il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni, o comunque avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza*; alla presentazione per il rimborso è stato riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato. In favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; inoltre vi sono decisioni di Giudici di merito favorevoli alla resistente; la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, ha affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; inoltre, Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente; in effetti, la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo; è poi da considerare che il timbro apposto sul retro del titolo *“si sostituisce a tutto quanto originariamente stampato sulla parte posteriore (o sul retro) del modulo del buono, essendo del tutto irragionevole ritenere che esso si sostituisca a tutta la scritta esistente sul retro del buono sopra cui è applicato, ad eccezione di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)”*. Pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno, oltre agli interessi legali da conteggiarsi a partire dalla data del reclamo.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta cointestataria con p.f.r. di n. 5 buoni fruttiferi postali, emessi tra luglio 1986 e maggio 1987. In particolare, si tratta dei buoni n. xxx.224, valore Lire 1.000.000, emesso il 11.07.1986; n. xxx.087, valore Lire 2.000.000, emesso il 11.07.1986; n. xxx.085, valore Lire 250.000, emesso il 6.05.1987; n. xxx.194, valore Lire 500.000, emesso il 11.07.1986; n. xxx.255, valore Lire 500.000, emesso il 11.07.1986.

I buoni, originariamente della serie “P”, riportano i timbri di variazione della serie (da “P” a “Q/P”) e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente). La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione.

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni relative ai rendimenti previsti per il periodo in questione, la ricorrente ha titolo all'applicazione del montante al netto delle ritenute fiscali, a tutela del proprio affidamento. Tale orientamento è stato confermato anche dalle recenti decisioni nn. 8734/20 e 9964/20 del Collegio di Torino. Nello stesso senso si veda anche il Collegio di Bologna, decisione n. 8937/20. Quanto al rilievo della recente decisione della Corte di Cassazione Sez. Un., n. 3963/2019, sul punto è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020. Secondo il Collegio di Coordinamento: *“la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.”*. In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., senza contraddire la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precedente decisione, hanno unicamente ribadito: “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, la quale trova: “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”.

Come nota il Collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell’affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento, nella fattispecie in esame: “in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.”.

Il Collegio di Coordinamento ha infatti precisato che per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale.”

Il Collegio di Torino condivide pienamente l’orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, in quanto il ricorrente ha titolo all’applicazione del montante al netto delle ritenute fiscali per il periodo dal 21 al 30° (come già stabilito da Collegio di Torino, nn. 14475/19, 25060/18, 26453/18 e 26451/18), nei limiti della somma complessivamente richiesta. Il ricorrente ha altresì domandato il riconoscimento degli interessi legali, che sono pertanto dovuti per il periodo intercorrente dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione, oltre a interessi dal reclamo al saldo; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA